RG 33-1/2026

TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. ssa Annamaria Casadonte Presidente

dott.ssa Stefania Calò giudice

dott.ssa Simona Boiardi giudice rel

SENTENZA

nel procedimento n. 33-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del Sig. Daniele Ferrari (cf FRRDNL56H01L184G), res.te in Toano (RE), Via Vittorio Veneto - Cavola n. 6, Lettera 2 promosso dalla società IPIFIN COLLECTION SRL con sede legale in (82100) Benevento (BN) alla - Località Ponte Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, capitale sociale 100.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Irpinia Sannio al n. 10153830962, REA n. BN 141883, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., Dott. Giuseppe Oropallo, nato a Benevento il 06/08/1981, c.f. RPLGPP81M06A783G e Ing. Gianluigi Barretta, nato a Benevento il 29/12/1975, c.f. BRRGLG75T29A783C, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. BRRDRC78M61A783P, a scioglimento di riserva - ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**rilevato** che, con ricorso depositato il 27 febbraio 2026, la creditrice istante ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata del Sig. Daniele Ferrari (cf

FRRDNL56H01L184G), res.te in Toano (RE), Via Vittorio Veneto - Cavola n. 6, Lettera 2;

**ritenuto** che il resistente è rimasto contumace;

**considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

**ritenuta** la competenza del Tribunale di Reggio Emilia ex art 27, commi 2 e 3 CCI, poiché il resistente è residente a Toano (Reggio Emilia);

**considerato** che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata;

**premesso**, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dimostrare che la controparte rientra tra i soggetti assoggettabili alla procedura concorsuale in oggetto, che sussista lo stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 268 comma 2 CCII (debiti scaduti e non pagati superiori ad euro 50.000,00);

**ritenuto** che incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, produrre l'attestazione dell'Occ in ordine all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

**considerato**, quindi, che, alla luce dell'istruttoria esperita sussistono tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata;

**rilevato**, infatti, che la ricorrente ha provato il proprio credito per euro 7318,42 in forza di D.I. Tribunale di Bologna del 24 ottobre 2002;

rilevato, che, in data 25/06/2024, IFIS INVESTING NPL, già IFIS NPL SPA, ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti, ai sensi della normativa codicistica, con IPIFIN COLLECTION SRL (all. n. 1 e 2); 2. che, in virtù di quanto innanzi, ai sensi dell'art. 1264 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione, poiché, come noto, risultano automaticamente trasferiti al cessionario, ai sensi dell'art. 1263 cc, i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione; 3. che, i crediti in questione, erano pervenuti ad IFIS NPL INVESTING (gia IFIS NPL S.P.A.) in data 16/04/2020, in virtù del contratto di cessione concluso con Ifis NPL Servicing SpA (ex FBS) nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 51 del 30/04/2020 (all. 3);), dall'istruttoria esperita emergono

debiti fiscali per euro 113638,40 e debiti verso l'Inps per oltre 43814,65;

**ritenuto**, quindi, che risultano debiti scaduti per un importo superiore ad euro 50.000,00;

**ritenuto** che il resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei crediti emersi dall'istruttoria e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi tentato senza esito;

**ritenuto** conseguentemente che la sig.ra Castiglioni Graziella si trova, pertanto, in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2/I° comma lett. c del codice della crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

**considerato**, con riguardo alla procedura di liquidazione controllata che :

1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);

2) anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12;

3) il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione,

trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (pur con una lettura conforme alla norma comunitaria che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione);

4) una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

**ritenuto** che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

-la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

- conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (ed eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura;

**considerato** che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

**osservato**, quanto alla nomina del Liquidatore, che possa essere nominato liquidatore l'Avv. Andrea Sabatini;

**visti** gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

**p.q.m.**

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del Sig. Daniele Ferrari (cf FRRDNL56H01L184G), res.te in Toano (RE), Via Vittorio Veneto - Cavola n. 6, Lettera 2;

2) nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

3) nomina Liquidatore l'Avv. Andrea Sabatini;

4) Dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna

azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

5) Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

6) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

8) ordina, se il patrimonio del liquidatore comprenda beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

9) dispone che il giudice delegato disponga quale somma mensile percepita dal debitore non sia compresa nella liquidazione all'esito delle verifiche che verranno effettuate dal liquidatore;

10) dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

11) Dispone che il liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del

giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

12) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Reggio Emilia o del Ministero della Giustizia ove possibile;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in

cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta

di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al creditore istante, al debitore e al liquidatore

Così deciso in Reggio Emilia il 13 ottobre 2026 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia sezione procedure concorsuali.

**Il giudice relatore**

**Simona Boiardi**

**La Presidente**

**Annamaria Casadonte**